

Nome file	data	Contesto	Relatore	Liv. revisione	Lemmi
950225SC_MDC3.pdf	25/02/1995	ENC	MD Contri	Pubblicazione	Atto Padre invidioso

CORSO DI *STUDIUM ENCICLOPEDIA* 1994-1995 A NON È NON A

25 FEBBRAIO 1995

ATTO, II

Maria Delia Contri

1. Dualismi e ipostatizzazioni

È un errore porre un dualismo nell'atto: da una parte un'attività che mira a un fine, e dall'altra una norma che si sovrapporrebbe a tale attività conferendole l'aspetto formale giuridico. Atto è il nesso stesso tra un movimento e il suo fine. Così come è un errore dare una qualsiasi consistenza all'anima, alla psiche, al pensiero o, comunque si voglia chiamare, alla facoltà di porre questo nesso, al di là o al di qua di questa facoltà. Quando diciamo che la realtà psichica è realtà giuridica diciamo appunto che non c'è alcuno sdoppiamento di questo genere. Anche a questo proposito c'è perfetta corrispondenza tra diritto a competenza individuale e diritto statale: non va fatta alcuna ipostatizzazione della psiche, così come, in base alla dimostrazione di Kelsen, non va fatta alcuna ipostatizzazione dello Stato rispetto al diritto.

Ricordiamo lo schema kelseniano della definizione di norma introdotto la volta scorsa: «Se questo..., allora quello...», che sostenevo essere formalmente valido tanto per il diritto individuale quanto per il diritto statale. Il raggiungimento del fine costituisce la seconda parte della frase, quella della sanzione, che nel diritto individuale è premiale. Nel diritto a competenza individuale, la sanzione punitiva esiste, ma non consiste solo nel mancato raggiungimento del fine, nel venir meno cioè del premio della soddisfazione, ma anche nell'inibizione, nell'angoscia, nel sintomo che vengono a punire il difetto della norma o addirittura la sua denuncia, la denuncia della norma che pone la propria sanzione nel raggiungimento del fine.

Viene così a cadere l'idea che nell'atto si tratti di mirare a una compiutezza del fine, rispetto a cui la norma sarebbe subordinata e

strumentale: essere capaci di norma significa far coincidere norma stessa e fine, sia come suoi legislatori, sia come agenti, sia come suoi soggetti, sia come giudici. Si può addirittura sostenere che la norma è sempre perfetta in quanto pone la sanzione punitiva, dal momento che nessuno, in nessuna patologia, riesce a sfuggire alla sanzione dell'inibizione, dell'angoscia e del sintomo; il soggetto vi è anzi compulsivamente assoggettato, checché ne dichiari in pubblico.

Tanto nel diritto individuale quanto nel diritto statale vengono giudicate e sanzionate le azioni che vanno contro il perseguimento del fine, l'ottenimento del beneficio per mezzo dell'altro, ossia la soddisfazione nel rapporto. Sono cioè sanzionate le azioni che potremmo definire come discendenti dall'idea di poter perseguire la soddisfazione, in ultima analisi, nella soppressione dell'esistenza stessa dell'altro, per sopprimere la questione della sua soddisfazione. Pensare di poter raggiungere la propria soddisfazione senza tenere conto della soddisfazione dell'altro, vuole dire – in pratica – eliminare la sua esistenza stessa. Il furto e l'omicidio sono i prototipi di queste azioni. La menzogna e l'inganno sono le azioni illegali funzionali e necessarie a nascondere il senso di furto e omicidio. Si guarda ai beni come a qualcosa, l'impadronirsi dei quali equivale a sottrarli al godimento di qualcun altro. Viceversa, il fatto che un altro possieda dei beni viene visto come un furto da contrastare. È ciò che definisce l'invidia.

La questione è economica, si tratta della questione dell'accesso al godimento dei beni, ma anche qui bisogna guardarsi dall'introdurre sdoppiamenti e ipostatizzazioni: nel diritto individuale non si tratta di sovrapporre una norma a «tendenze» preesistenti e in sé stesse immorali o meglio a-morali, a-legali. È l'economico stesso a farsi diritto.

Poiché non è semplicemente una questione di distribuzione dei beni e di mercato, è falso ritenere che la regolazione possa venire da una semplice liberalizzazione del mercato. Certo, il diritto

statuale assicura un minimo di normalità (nel contrastare omicidio e furto), ma la questione consistente nella soddisfazione del godimento dei beni all'interno del rapporto non può che avere una soluzione a competenza individuale.

2. Il Padre invidioso e il Padre capace di eredità

Prendo spunto da una recensione di Emanuele Severino nel «Corriere della Sera» del 17 febbraio 1995 in cui egli esamina un testo di Heidegger su Schelling, che si occupa della questione dell'atto e che concerne la questione della volontà. La volta scorsa parlavo della volontà come della facoltà fondantesi proprio nel nesso tra azione e sanzione. Dalla recensione di Severino risulta invece quello che mi pare di poter individuare come il punto debole di tutto un modo di pensare: non cogliendo la giuridicità su cui solo si può fondare la volontà, egli è costretto a porre tale fondamento illusorio nella fede.

La questione in gioco è la premessa giuridica del proprio agire nell'idea di un Padre capace di un rapporto tale col figlio che questi non debba concepire il proprio accesso ai beni come ostacolato dall'esistenza del padre. Questo Padre è il contrario di un padre invidioso che ostacola o addirittura impedisce ai figli l'accesso al godimento dei beni. Ciò ha anche a che fare con l'idea di un Dio capace di dare (vedremo poi che cosa) in modo da non dover essere ucciso, ovvero con l'idea di un Padre capace di eredità e di ammettere anzitutto l'esistenza del figlio e la sua pienezza di diritto al godimento dei beni.²⁸⁰ Il figlio che concepisce l'uccisione del Padre ha avuto un padre omicida.

L'incompiutezza del rapporto ereditario del figlio con il padre così come i discorsi sull'uccisione del Padre (e sull'uccisione di Dio), che comporterebbe il senso di colpa nel figlio, sono in relazione a

²⁸⁰ L'idea della Trinità è un'idea di questo tipo: un Padre capace di avere un Figlio ammesso alla pienezza di diritto, il quale, pur mantenendo un rapporto Padre-Figlio, può accedere al godimento dei beni e alla soddisfazione senza essere contro la volontà del Padre, ma anzi essendo pienamente compatibile e addirittura realizzante la sua volontà.

un'idea del vivere secondo cui si vivrebbe «a babbo morto» e non nella pienezza ereditaria del patrimonio ricevuto.²⁸¹

Si tratta della morte di quel Dio Padre incapace dell'atto – giuridico – di rapporto pieno con il figlio, da cui deriva il pensiero dell'omicidio come premessa dell'idea di entrare in possesso dei beni attraverso il furto o l'omicidio. L'eredità non è contro la volontà del Padre ossia contro la legge, ma è secondo la legge.²⁸²

Nella sua recensione Severino afferma che questa «è appunto la questione della volontà, della decisione ossia dell'atto, dell'agire», e a tal proposito cita dei passi di san Paolo²⁸³ e del Vangelo.²⁸⁴ La domanda presente nella preghiera e la volontà che vi si esprime rappresenterebbero solo l'aspetto esterno della fede di ricevere le cose richieste. Esse sarebbero solo la maschera della convinzione che Dio donerà ciò che l'uomo desidera. «Ovviamente – conclude Severino – questa è solo un'illusione, e l'illusione di aver trasformato l'essere delle cose».

Il limite del ragionamento di Severino sta nel non cogliere che l'idea del «Chiedete e vi sarà dato» e l'agire secondo questa convinzione – chiedere al fine che venga dato – non instaura un

²⁸¹ In una recensione comparsa su un quotidiano il 9 febbraio 1995, viene ripresa per l'ennesima volta la vocazione nichilista che avrebbe al suo centro «quest'idea della morte di Dio alla quale seguirebbe la svalutazione di tutti i valori supremi, della verità in primo luogo. Il sovrasensibile, luogo finora abitato da scopi e ideali, norme e principi, si svuota e così, inesorabilmente, insieme perde la sua capacità di dare senso al mondo e dominio su di esso. Il mondo stesso diventa ormai favola, si fa gioco continuo...»: tutto questo è verissimo. Soltanto che al fondo di questa idea c'è una banalità: la vuotaggine di senso del mondo quando si vive «a babbo morto».

²⁸² La fede non c'entra, che del resto andrebbe meglio definita. Forse essa consiste nel fatto che si crede all'esistenza di qualcuno, di Dio per esempio? Il dar credito a qualcuno sembra essersi trasformato nella questione della sua esistenza. Tipica preoccupazione nevrotica: il nevrotico, nelle sue azioni, è sempre occupato a dimostrare la propria esistenza, a mettersi in evidenza, piuttosto che a perseguire il proprio beneficio. Tipico caso di ipostatizzazione.

²⁸³ «Se avessi pur la profezia, conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, possedessi una fede da trasportar le montagne, ma l'amore non ho, io sono un niente» (*Corinzi*, XIII, 2-3).

²⁸⁴ «Perciò vi dico: tutte le cose che domanderete nella preghiera abbiate fede di riceverle». Si veda inoltre *Matteo* al cap. VII.

rapporto fideistico (che pertanto può essere ridotto a illusione), ma è l'idea di una relazione legale. Quindi, se chi ha in mente un ordine di relazione tale per cui «Se chiedo, mi deve essere dato», pensa il «deve» come l'obbligo della norma e non il dovere dell'imperativo o della necessità, trasforma la realtà dei propri rapporti, instaura rapporti e comunità così normati, sanzionando punitivamente non tanto chi, per una qualche sua ragione, dica di no, quanto chi non si attenga e non sia soggetto di questa norma. Regolando così i miei rapporti, faccio avvenire questo ordine. E, come il diritto dello Stato non è invalidato e reso inefficace per il fatto che qualcuno non vi si assoggetta, così il diritto individuale, fondato sul principio dell'eredità, non sarà intaccato per il fatto che vi sia chi compie degli illeciti nei suoi riguardi.

La capacità di porre norme, in effetti, sposta anche le montagne, così come la capacità di porre nessi di causa ed effetto che già non sono nell'essere: dove pongo nessi scientifici e costruisco strumenti adatti, sposto benissimo le montagne e, al limite, distruggo anche il mondo. In questo caso non si tratta né di fede né di miracolo, ma dell'aver posto nell'essere delle cose dei nessi che prima non c'erano e di applicare la volontà a metterli in atto.

© Studium Cartello – 2007

Vietata la riproduzione anche parziale del presente testo con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine senza previa autorizzazione del proprietario del Copyright